



Priorità 6

Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

PSR BASILICATA 2014-2020 MISURA 19 SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO - SLTP LEADE

DISCIPLINARE ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI



Sommario

Articolo 1 – ISTITUZIONE OGGETTO E FINALITA'

Articolo 2 – STRUTTURA

Articolo 3 – CRITERI

Articolo 4 – GESTIONE ALBO

Articolo 5 – ISCRIZIONE

Articolo 6 – MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE

Articolo 7 - CANCELLAZIONE

Articolo 8 - AGGIORNAMENTI ED INSERIMENTO NUOVI FORNITORI

Articolo 9 - VALIDITÀ

Articolo 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Articolo 11 - ABROGAZIONE DI NORME

Articolo 12 - RINVIO

Articolo 13 - ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ



Articolo 1 – ISTITUZIONE OGGETTO E FINALITÀ

1. Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (d'ora in poi Codice), è istituito presso IL GAL LUCUS Esperienze Rurali un Albo dei Fornitori e/o dei Prestatori di Servizi (d'ora in avanti Albo Fornitori);
2. L'elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (Fornitori o Prestatori di Servizi) per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83, del Codice e dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i requisiti di carattere morale di cui all'art. 80 del Codice;
3. L'Albo Fornitori è l'archivio, anche informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, relative agli operatori economici che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'affidamento di contratti pubblici;
4. Nell'Albo Fornitori verranno iscritti gli operatori economici di cui al comma precedente che ne fanno domanda - secondo le modalità e con le forme indicate dal presente regolamento e relativi allegati - e che, ad insindacabile giudizio del GAL LUCUS Esperienze Rurali ed a seguito della verifica di sussistenza dei requisiti dichiarati nella richiesta medesima, nonché sulla base delle risultanze della documentazione ad essa allegata, siano idonei ad essere invitati alle procedure per le acquisizioni di forniture, servizi e l'affidamento di lavori;
5. Gli operatori interessati possono presentare la domanda di iscrizione ad una o più di una Sezioni dell'Albo; in ogni caso dovranno essere osservate, per ogni singola Sezione le modalità e le forme richieste dal presente regolamento;
6. Resta ferma la facoltà del GAL LUCUS Esperienze Rurali, in caso di ridotto numero di iscritti, di interpellare per le procedure di cui al presente regolamento, operatori economici non iscritti all'Albo Fornitori ritenuti idonei;
7. L'inclusione dell'operatore nell'Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori, servizi o forniture ed il GAL LUCUS Esperienze Rurali non è in alcun modo vincolato nei confronti dell'operatore economico iscritto;
8. Il GAL LUCUS Esperienze Rurali in ogni caso, si riserva, nel rispetto della normativa vigente, di adottare le procedure che di volta in volta riterrà opportuno adottare, pertanto l'Albo Fornitori non ha natura vincolante.

Articolo 2 – STRUTTURA

1. L'Albo Fornitori è strutturato nelle seguenti Sezioni:
 - a. Sezione I: Acquisizioni di beni;
 - b. Sezione II: Prestatori di servizi;
2. Nell'ambito di ciascuna Sezione, l'Albo è articolato per macro-categorie e categorie merceologiche secondo la tabella in appendice (all. n. 1). ^[1]_[SEP]
3. Il GAL LUCUS Esperienze Rurali si riserva la facoltà di apportare variazioni alla procedura ovvero alla struttura dell'Albo Fornitori, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute. Di tali variazioni se ne darà adeguata informazione sul sito internet del GAL LUCUS Esperienze Rurali.



Articolo 3 – CRITERI

1. La scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di cui al presente regolamento seguirà entrambi i seguenti criteri:
 - a) criterio della rotazione, con scorrimento sistematico per ciascuna Sezione, secondo l'ordine preconstituito sulla base della data di iscrizione;
 - b) criterio del plafond di impegni assunti dal fornitore nei confronti del GAL LUCUS Esperienze Rurali.
2. Il criterio del plafond comporta in ogni caso - sia per l'operatore economico che conseguirà l'iscrizione all'Albo che per quello non iscritto ma ritenuto idoneo - l'impossibilità di essere invitato alle procedure di acquisizione e o di affidamento lavori di cui al presente regolamento, qualora, nell'ultimo anno egli abbia assunto nei confronti del GAL LUCUS Esperienze Rurali impegni eccedenti il 25% rispetto al proprio fatturato medio annuo calcolato nell'ultimo triennio.
3. In sede di prima applicazione per la determinazione del calcolo di cui al precedente comma saranno presi in considerazione l'anno in corso e le due annualità antecedenti, viceversa a regime verranno considerate l'annualità di cui all'invito alla trattativa e le due immediatamente precedenti. Costituiranno elementi del plafond le fatture da emettere entro l'esercizio (31 dicembre) relative a contratti anche pluriennali, in essere con il GAL LUCUS Esperienze Rurali.
4. Resta salva la facoltà del GAL LUCUS Esperienze Rurali di derogare all'applicazione dei criteri di cui al presente articolo qualora dovessero ricorrere le circostanze di cui all'articolo 1.

Articolo 4 – GESTIONE ALBO

1. La gestione dell'Albo Fornitori avverrà secondo la disciplina del presente regolamento.
2. La procedura di cui al comma precedente descrive responsabilità e flussi di attività connessi all'accertamento e verifica di ammissibilità della domanda e sussistenza dei requisiti necessari all'iscrizione, nonché quelli relativi alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti affinché venga mantenuta la regolare iscrizione ovvero ne venga disposta la cancellazione dall'Albo.

Articolo 5 – ISCRIZIONE

1. Ogni operatore economico per conseguire l'iscrizione all'Albo Fornitori dovrà presentare apposita domanda contenente tutte le informazioni e la documentazione di tipo generale e specifico secondo le modalità e con le forme richieste dal presente regolamento e relativi allegati.
2. Gli operatori dovranno presentare per ciascuna delle Sezioni dell'Albo alla quale chiedono di essere iscritti, apposita domanda e relativa documentazione.
3. Nella domanda d'iscrizione l'operatore economico oltre ad indicare la Sezione dovrà specificare la/le macro-categorie e relative categorie merceologiche d'interesse.
4. L'omessa specificazione di cui al comma precedente equivarrà a richiesta di inserimento per tutte le macro-categorie e categorie previste nella Sezione di riferimento.
5. L'ammissibilità della domanda è subordinata all'esito positivo dei controlli che il GAL LUCUS Esperienze Rurali effettuerà delle dichiarazioni rese nella domanda medesima nonché della documentazione ad essa allegata.
6. Ai fini dell'iscrizione verrà considerato l'ordine progressivo di arrivo delle domande purché le stesse risultino regolari e complete della documentazione richiesta.



7. Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui all'art.3, comma 1, lett. p, del D.Lgs. n. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
8. I soggetti di cui sopra non devono trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
9. I soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno dimostrare, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, di essere in possesso dei requisiti di seguito, nello specifico sono ammessi all'elenco gli operatori:
 - a. che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; ^[L]_[SEP]
 - b. nei cui confronti non sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
 - c. nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
 - i. del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 - ii. del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - iii. dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
 - iv. degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la domanda di iscrizione, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, co. 2 c.p.p.

- d) che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55;
- e) che non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- f) che non abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal GAL; o che non abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;



- g) che non abbiano commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
- h) che nell'anno antecedente la domanda di iscrizione non abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i) che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
- j) in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.
- k) nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2, lett.c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, co. 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;
- l) nei cui confronti non sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico dell'Amministrazione;
- m) nei cui confronti non sussistano i divieti di cui all'articolo 80 del Codice;
- n) iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di organismi tenuti a detti obblighi);
- o) iscritti in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi.

Articolo 6- MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE

1. Il GAL LUCUS Esperienze Rurali procederà periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione, l'attualità delle dichiarazioni già rese dall'operatore economico in sede di prima richiesta di iscrizione nonché il rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.
2. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Albo Fornitori ciascun operatore economico dovrà tempestivamente comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni già fornite ed alle dichiarazioni già rese al GAL LUCUS Esperienze Rurali.
3. La comunicazione si intenderà valida se: completa, inviata tempestivamente, ossia non oltre il trentesimo giorno da quando la variazione è intervenuta e secondo le modalità di cui al presente regolamento e relativi allegati.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporterà la cancellazione dall'Albo per l'annualità di riferimento, nonché l'impossibilità di conseguire l'iscrizione durante l'annualità successiva sia in caso di omessa comunicazione che in caso di comunicazione parziale.
5. Ai fini della cancellazione il GAL LUCUS Esperienze Rurali considererà valido ogni mezzo idoneo a dimostrare il mancato rispetto, da parte degli operatori iscritti, delle disposizioni di cui al presente regolamento nonché dei principi di correttezza, buona fede e libera concorrenza nel libero mercato.



Articolo 7 - CANCELLAZIONE

1. Oltre alle ipotesi di cui al precedente articolo, costituiscono cause di cancellazione il verificarsi di anche soltanto una delle seguenti circostanze:
 - a. accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gara, comunicazione di informazioni false, produzione di documentazione falsa;
 - b. mancato rispetto degli obblighi contrattuali (ritardi nelle consegne, standards qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, inadempienza o irregolarità nei modi o nei tempi di contabilizzazione, ecc...);
 - c. mancata presentazione di offerta per 2 procedure consecutive;
 - d. mancata comunicazione di conferma iscrizione nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 9
2. La cancellazione è disposta inoltre su domanda dell'interessato.

Articolo 8 – AGGIORNAMENTI ED INSERIMENTO NUOVI FORNITORI

1. L'Albo fornitori verrà tenuto costantemente aggiornato con informazioni anche di natura qualitativa relative alle forniture, servizi ed esecuzione di lavori aggiudicati.
2. Gli operatori economici interessati ad essere iscritti nell'Albo anche in corso d'anno potranno presentare apposita richiesta.

Articolo 9 – VALIDITÀ

1. Ogni anno gli operatori iscritti avranno l'onere di riconfermare ed eventualmente aggiornare la propria iscrizione; tale attività deve essere compiuta entro il 30 novembre di ciascun anno
2. L'operatore economico dovrà confermare la propria iscrizione presentando al GAL LUCUS Esperienze Rurali apposita dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti.
3. La mancata comunicazione nei termini e con le modalità di cui al presente articolo comporterà l'automatica cancellazione dall'Albo.
4. Se possibile il GAL LUCUS Esperienze Rurali invierà apposita comunicazione in prossimità della scadenza

Articolo 10 –TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni i dati personali dei quali il GAL LUCUS Esperienze Rurali verrà in possesso per l'istituzione e la gestione dell'Albo fornitori saranno raccolti ed utilizzati dalla struttura responsabile nel pieno rispetto della normativa vigente.

Articolo 11 – ABROGAZIONE DI NORME

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.

Articolo 12 – RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.



Articolo 13 – ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione sul sito internet del GAL LUCUS Esperienze Rurali : gallucus.it

